Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 14 gennaio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. **915.**

Nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31, primo e terzo comma, e modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

(*Nuovi termini*)

Per l'attuazione della norma di cui al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente l'obbligo della rimozione degli impianti attualmente esistenti in centri abitati, è fissato un nuovo termine che scadrà sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'attuazione della norma di cui al terzo comma dello stesso articolo, concernente l'adeguamento degli impianti attualmente esistenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

(*Modifica alle distanze di sicurezza esterne*)

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono modificati come segue:

« Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta;

b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, nè comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme.

In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati, fermate di linee di trasporto pubblico, cimiteri, e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui allo art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 metri.

In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il ciglio della sede viaria non può essere inferiore a:

30 metri per le autostrade, ferrovie e tranvie;

15 metri per le altre strade e le vie navigabili ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio **1974**

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. 916.

Modifiche al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato e ritenuto di uniformarsi integralmente ad esso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le firme sulle cartelle fondiarie e sulle relative matrici possono essere apposte anche con sistemi meccanici.

Art. 2.

Le cartelle fondiarie e le cedole ad esse annesse rimborsate a seguito di estrazione a sorte, restituite per estinzione anticipata dei mutui e che per qualunque titolo debbono cessare di avere valore, possono essere annullate con timbro ad inchiostro indelebile.

Lo stesso sistema può essere adottato anche per l'annullamento delle cedole delle cartelle all'atto del pagamento.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 79 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, numero 472, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'organo di vigilanza può, con provvedimento motivato, nel termine di venti giorni successivi a quello in cui pervennero, dichiarare la nullità delle deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione e dagli altri organi deliberanti non conformi alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Da Vinci ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 14 marzo 1955, riportato sul Giornale Ufficiale, annata 1955, dispensa 7ª, dal quale risulta che il sommergibile « Da Vinci », proveniente dalla marina americana, è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 1° febbraio 1955, con il nominativo e la classifica attuali;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5423 del 25 settembre 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Da Vinci », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, dal 1° settembre 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1973
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 44

(50)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Revoca, alla ditta Farmaceutici Fontana della autorizzazione a produrre specialità medicinali (chimiche), prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta sita in Terni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. del 4 aprile 1951, n. 523 del 28 marzo 1956, n. 2278 del 5 luglio 1958 e con decreto ministeriale n. 4039 del 5 ottobre 1965 la ditta Farmaceutici Fontana fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Terni, via Cesare Battisti, 167, specialità medicinali (chimiche), prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali biologiche e preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: fiale iniettabili, sciroppi, gocce, emulsioni, sospensioni, compresse, confetti, polveri, supposte e pomate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 26 ottobre 1973 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farmaceutici Fontana l'autorizzazione a produrre specialità medicinali (chimiche), prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Terni, via Cesare Battisti, 167, concessa con decreti A.C.I.S. del 4 aprile 1951, n. 523 del 28 marzo 1956, n. 2278 del 5 luglio 1958 e con decreto ministeriale n. 4039 del 5 ottobre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Terni è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(21)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1973.

Modifica dei decreti ministeriali 12 luglio 1969, 21 dicembre 1970, 4 gennaio 1972 e 16 marzo 1972 relativi alla iscrizione di alcune varietà di barbabietole da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 12 luglio 1969, 21 dicembre 1970, 4 gennaio 1972 e 16 marzo 1972, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1969, n. 511 del 29 gennaio 1971, n. 25 del 28 gennaio 1972 e n. 103 del 19 aprile 1972, con i quali sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, alcune varietà di barbabietole da zucchero;

Considerato che, tra le barbabietole da zucchero iscritte con i predetti decreti ministeriali, figurano le varietà « Hilleshög Ras Poly », « Hilleshög Standard Poly », « Trihill », « Monohil » e « Hilleshög Au Poly », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget - Malmö (Svezia);

Vista la lettera in data 20 novembre 1973, con la quale il direttore della Società italo svedese seme ha comunicato che la responsabilità della conservazione in purezza delle predette varietà è stata recentemente assunta dalla Hilleshög Frö A B di Landskrona (Svezia);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, i citati decreti ministeriali 12 luglio 1969, 21 dicembre 1970. 4 gennaio 1972 e 16 marzo 1972:

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di barbabietole da zucchero « Hilleshög Ras Poly », « Hilleshög Standard Poly », « Trihill », « Monohil » e « Hilleshög Au Poly », di cui ai decreti ministeriali 12 luglio 1969, 21 dicembre 1970, 4 gennaio 1972 e 16 marzo 1972 è la Hilleshög Frö A B di Landskrona (Svezia).

Roma, addì 11 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(59)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

Quote di stupefacenti da produrre e mettere in vendita nell'anno 1974.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1974;

Visti gli articoli 5, 6, 7, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso del 1974:

Morfina base	kg.	15
Codeina base	»	880
Etilmorfina base	»	264
Diidrocodeina base	»	200
Idrocodone base	»	3

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta Sircai - Soc. italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1974:

Morfina base	kg.	15
Codeina base	»	960
Etilmorfina base	»	288

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta Sifac - Soc. italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1974:

Morfina base	kg.	15
Codeina base	»	1040
Etilmorfina base	»	312
Diidrocodeina base	»	50

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta Salars, via S. Francesco 5, Camerlata Como, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1974:

Morfina base	kg.	15
Codeina base	»	1120
Etilmorfina base	»	336
Diidrocodeina base	»	250
Idrocodone base	»	6

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974.

Roma, addì 12 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: GUERRINI

(55)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1974 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1974, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	5	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	25	40	15
Aosta	6	15	5
Aquila	45	—	—
Arezzo	12	35	30
Ascoli Piceno	50	10	10
Asti	25	80	5
Avellino	2	—	—
Bari	12	6	2
Belluno	10	40	20
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	3	7	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	10	10	10
Cagliari	10	5	2
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	—
Catania	20	8	—
Catanzaro	10	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	20	120	3
Cuneo	25	75	—
Enna	6	3	3
Ferrara	60	10	30
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	90	5	5
Genova	60	120	2
Gorizia	5	50	40
Grosseto	30	70	60
Imperia	5	15	2
Isernia	6	1	2
La Spezia	25	55	5
Latina	70	5	45
Lecce	6	4	—
Livorno	10	15	15
Lucca	20	40	20
Macerata	30	25	20
Mantova	25	45	20
Massa Carrara	15	30	3
Matera	4	4	—
Messina	10	10	5
Milano	25	25	8
Modena	10	10	6
Napoli	8	2	—
Novara	20	200	20
Nuoro	8	12	—
Padova	15	80	30
Palermo	15	5	—
Parma	30	40	12
Pavia	20	150	7
Perugia	45	60	15
Pesaro	5	5	5
Pescara	40	5	10
Piacenza	10	80	10
Pisa	10	15	30
Pistoia	20	20	12
Pordenone	55	90	25
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	20	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	35	5	10
Roma	200	80	120
Rovigo	30	15	30
Salerno	10	5	—
Sassari	2	23	—
Savona	8	40	1
Siena	25	60	30
Siracusa	4	1	1
Sondrio	5	5	3
Taranto	3	—	—
Teramo	60	5	5
Terni	50	36	50
Torino	25	110	3
Trapani	—	10	—
Trento	15	230	2
Treviso	20	110	40
Trieste	5	7	10
Udine	50	220	70
Varese	25	60	25
Venezia	15	75	40
Vercelli	20	100	—
Verona	20	120	20
Vicenza	50	170	60
Viterbo	20	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: CARTA

(57)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Sivel - Salone italiano dei vini e dei liquori » in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Sivel - Salone italiano dei vini e dei liquori », che avrà luogo a Napoli dal 19 al 27 gennaio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(54)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Esposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare » in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Esposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 19 al 27 gennaio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(52)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'Ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972 con il quale, tra gli altri, il conte dott. Ferruccio Ducrey Giordano e l'on. Giulio Goehring sono stati nominati componenti il consiglio generale dell'Ente italiano della moda in rappresentanza, rispettivamente, dei soci aderenti e dei soci effettivi;

Considerato che il predetto conte Ducrey Giordano ha rassegnato le dimissioni dalla carica in parola e che l'on. Goehring è deceduto;

Vista la lettera n. 3551 del 3 dicembre 1973, con la quale l'Ente italiano della moda ha comunicato il nominativo del comm. Franco Tancredi, designato dai soci aderenti nella riunione del 28 novembre 1973 quale loro rappresentante in seno al consiglio generale, in sostituzione del conte Ducrey Giordano, e il nominativo del sig. Elvino Storchi, designato dai soci effettivi nella riunione del 29 novembre 1973 quale loro rappresentante nel predetto consiglio generale, in sostituzione dell'on. Goehring;

Decreta:

Il comm. Franco Tancredi ed il sig. Elvino Storchi sono nominati componenti il consiglio generale dell'Ente italiano della moda in rappresentanza rispettivamente dei soci aderenti e dei soci effettivi ed in sostituzione del conte dott. Ferruccio Ducrey Giordano, dimissionario e dell'on. Giulio Goehring, deceduto.

I predetti comm. Tancredi e sig. Storchi scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio in parola nominati con il decreto in data 24 giugno 1972 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennizzi risarcitori dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo*)

Con decreto ministeriale 14 novembre 1973, n. 18483, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1973, registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 288, sono stati determinati, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1972, nella misura di L. 13.810.275 (lire tredicimilioniottocentodiecimiladuecentosettantacinque) gli interessi relativi all'indennizzo risarcitorio liquidato con decreto ministeriale 30 maggio 1972, n. 18482, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 del 13 novembre 1972, per terreni espropriati in forza dei decreti del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1951, numeri 904, 905, 906, 907, 908 e 933 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 15 settembre 1951) e in data 2 ottobre 1952, numeri 1299 e 1300 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1952), al nome della ditta Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, germani del fu Carlo, e Alessandro, predetto, quale erede del patrimonio destinato al nascituro dai defunti principi Alessandro e Anna Maria Torlonia e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.810.000 (lire tredicimilioniottocentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 8 gennaio 1974

(200)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,90	629,90	629,90	629,90	630 —	629,85	629,40	629,90	629,90	629,90
Dollaro canadese	636 —	636 —	632,25	636 —	634,50	636,10	635,30	636 —	636 —	636 —
Franco svizzero	187,69	187,69	188 —	187,69	187,25	187,68	187,44	187,69	187,69	186,69
Corona danese	96,31	96,31	96,30	96,31	93,75	96,30	96,15	96,31	96,31	96,31
Corona norvegese	106,70	106,70	106,50	106,70	105,50	106,75	106,70	106,70	106,70	106,70
Corona svedese	132,40	132,40	132,50	132,40	132 —	126,40	132,25	132,40	132,40	132,40
Fiorino olandese	216,46	216,46	216,50	216,46	215,50	216,45	216,05	216,46	216,46	216,46
Franco belga	14,8225	14,8225	14,85	14,8225	14,75	14,80	14,8050	14,8225	14,82	14,82
Franco francese	129,23	129,23	129,30	129,23	128,50	129,20	129,21	129,23	129,23	129,23
Lira sterlina	1410,80	1410,80	1412,80	1410,80	1422 —	1410,80	1411 —	1410,80	1410,80	1410,80
Marco germanico	227,75	227,75	228,55	227,75	227 —	227,70	227,70	227,75	227,75	227,75
Scellino austriaco	30,89	30,89	31 —	30,89	30,85	30,90	30,90	30,89	30,89	30,89
Escudo portoghese	23,58	23,58	23,70	23,58	23,60	23,60	23,62	23,58	23,58	23,58
Peseta spagnola	11,078	11,078	11,08	11,078	11,10	11,05	11,0725	11,078	11,06	11,07
Yen giapponese	2,104	2,104	2,1075	2,104	2,10	2,10	2,11	2,104	2,10	2,10

Media dei titoli del 10 gennaio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,300
Redimibile 3,50 % 1934	98,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,025
» 5 % (Ricostruzione)	98,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,300
» 5 % (Città di Trieste)	97,950
» 5 % (Beni esteri)	95 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,950
» 5,50 % » » 1968-83	92,275
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
» 6 % » » 1970-85	96,450
» 6 % » » 1971-86	97,075
» 6 % » » 1972-87	96,550
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,65
Dollaro canadese	635,65
Franco svizzero	187,565
Corona danese	96,23
Corona norvegese	106,70
Corona svedese	132,325
Fiorino olandese	216,255
Franco belga	14,814
Franco francese	129,22
Lira sterlina	1410,90
Marco germanico	227,725
Scellino austriaco	30,895
Escudo portoghese	23,60
Peseta spagnola	11,075
Yen giapponese	2,107

Avviso di rettifica. — Nei cambi del giorno 7 gennaio 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1974, n. 9, il $ canadese deve essere rettificato come segue: da Lit. 633,25 a Lit. 633,625.

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 aprile 1971 al 9 maggio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 844/71, n. 848/71, n. 873/71, n. 887/71, n. 891/71 e n. 914/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:					
	ex A diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:					
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	1,00	1,00	0,80	0,80
	(b) altri	0100 16	0	0	0	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	2,00	2,00	1,60	1,60
	(b) altri	0100 26	0	0	0	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri per le esportazioni verso:	0100 31				
	- la zona A (9)		2,00	2,00	1,60	1,60
	- le altre destinazioni		3,50	3,50	2,80	2,80
	(b) altri	0100 36	0	0	0	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:					
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%:					
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 11	0	0	0	0
	(2) non nominati	0200 16	0	0	0	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17%:					
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 21	0	0	0	0
	(2) non nominati	0200 26	0	0	0	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:					
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:					
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	20,0	20,0	16,00	16,00
	(2) non nominati	0300 16	0	0	0	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:					
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 21	0	0	0	0
	(2) non nominati	0300 26	0	0	0	0
	III. superiore a 45%:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0400 10	0	0	0	0
	(b) non nominati	0400 20	0	0	0	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:					
	A. senza aggiunta di zuccheri:					
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:					
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	5,00	5,00	0	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0710 10	5,00	5,00	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20				
	per le esportazioni verso:					
	- il Cile		28,10	28,10	28,10	28,10
	- le altre destinazioni		23,10	23,10	23,10	23,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	28,20	28,20	28,20	28,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	0710 40	35,00	35,00	35,00	35,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	0810 00	35,00	35,00	35,00	35,00
	4. superiore a 29%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0910 10	35,00	35,00	35,00	35,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0910 20	35,00	35,00	35,00	35,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	1. inferiore o uguale a 1,5%:					
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0	0	0	0
	(bb) altri	1010 20	0	0	0	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1110 10	0	0	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	23,10	23,10	23,10	23,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	28,20	28,20	28,20	28,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1110 40	35,00	35,00	35,00	35.00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% . .	1210 00	35,00	35,00	35,00	35,00
	4. superiore a 29%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	35,00	35,00	35,00	35,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	1310 20	35,00	35,00	35,00	35,00
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:					
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:					
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00	4,00	3,20	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%	1410 20	11,00	11,00	8,80	8,80
	2. altri	1510 00	13,00	13,00	10,40	10,40

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.02 (segue)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	ex 1. inferiore o uguale a 15%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	4,00	4,00	3,20	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0	0	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	11,00	11,00	8,80	8,80
	(22) non nominati . .	1610 26	0	0	0	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	13,00	13,00	10,40	10,40
	(22) non nominati . .	1610 33	0	0	0	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 35	0	0	0	0
	(22) non nominati . .	1610 37	0	0	0	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	20,00	20,00	16,00	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0	0	0	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 51	0	0	0	0
	(22) non nominati . .	1610 56	0	0	0	0
	2. superiore a 45%:					
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1710 10	0	0	0	0
	(bb) non nominati	1710 20	0	0	0	0
	B. con aggiunta di zuccheri:					
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:					
	ex b) altri, escluso il siero di latte:					
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0,0500(2) per kg	0,0500(2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,0500(2) per kg	0,0500(2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2310(2) per kg	0,2310(2) per kg	0,2310(2) per kg	0,2310(2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,2820(2) per kg	0,2820(2) per kg	0,2820(2) per kg	0,2820(2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2310 40	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg
	cc) superiore a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.02 (*segue*)	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	aa) inferiore o uguale a 1,5% . . .	2510 00	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2310(2) per kg	0,2310(2) per kg	0,2310(2) per kg	0,2310(2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,2820(2) per kg	0,2820(2) per kg	0,2820(2) per kg	0,2820(2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg
	cc) superiore a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg	0,3500(2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:					
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:					
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (3)	3,00 (3)	2,40 (3)	2,40 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)	11,00 (3)	8,80 (3)	8,80 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:					
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:					
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 21	3,00 (3)	3,00 (3)	2,40 (3)	2,40 (3)
	(bbb) non nominati	2910 26	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:					
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	2910 32	11,00 (3)	11,00 (3)	8,80 (3)	8,80 (3)
	(bbb) non nominati	2910 37	0 (3)	0 (3)	0 (3)	0 (3)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso:					
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 41	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati . .	2910 46	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:					
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 51	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati . .	2910 56	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%:					
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 61	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati .	2910 66	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%:					
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3010 10	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
	(bb) non nominati . . .	3010 20	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):					
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):					
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0	0	0	0
	(II) uguale o superiore a 82%:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3100 23				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona E (9)		70,00	0	0	60,00 (8)
	- le altre destinazioni . .		35,00	35,00	35,00	35,00
	(b) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	3100 25	35,00	35,00	35,00	35,00
	(c) altri	3100 28				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona E (9)		50,00	0	0	0
	- le altre destinazioni		0	0	0	0
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	(I) superiore a 84% e inferiore o uguale a 85%:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3200 12				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona E (9)		70,00	0	0	60,00 (8)
	- le altre destinazioni . . .		35,00	35,00	35,00	35,00
	(b) altri	3200 16				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona E (9)		50,00	0	0	0
	- le altre destinazioni		0	0	0	0
	(II) superiore a 85%	3200 21	0	0	0	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):					
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:					
	II. altri	3800 00				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		36,00	36,00	36,00	36,00
	- la zona F (9)		38,00	38,00	38,00	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		0	0	0	0
	- le altre destinazioni		43,00	43,00	40,00	40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:					
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:					
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		0	0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	(11) inferiore a 20%	4410 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		0	0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% . . .	4410 30				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		0	0	0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00	23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	(11) inferiore a 20% (9)	4410 40				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		0	0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:	4410 50				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		0	0	0	0
	- le altre destinazioni		27,00	27,00	23,00	23,00
	(33) uguale o superiore a 40% . . .	4410 60				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		3,00	3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00	33,00	33,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.04 (*segue*)	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:					
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:	4510 10				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		0	0	0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) . . .		0	0	0	0
	- le altre destinazioni .		27,00	27,00	23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		3,00	3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00	33,00	33,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	(11) inferiore a 55% . . .	4510 40				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) . .		3,00	3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni . .		38,00	38,00	33,00	33,00
	(22) uguale o superiore a 55% . . .	4510 50				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		3,00	3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00	39,00	39,00
	b) superiore a 36%	4610 00				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		3,00	3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni . . .		45,00	45,00	39,00	39,00
	E. altri:					
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:					
	ex a) inferiore o uguale a 47%:					
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera		40,00	40,00	40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00	40,00	40,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera		40,00	40,00	40,00	40,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00	40,00	40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:					
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:					
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		20,00	20,00	20,00	20,00
	- le altre destinazioni		55,00	55,00	44,00	44,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi . . .	4810 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		20,00	20,00	20,00	20,00
	- le altre destinazioni		55,00	55,00	44,00	44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		18,00	18,00	18,00	18,00
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		45,00	45,00	36,00	36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00	8,00	6,40	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		15,00	15,00	12,00	12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:					
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		45,00	45,00	36,00	36,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		18,00	18,00	18,00	18,00
	- la zona E (9)		40,36	40,36	40,36	40,36
	- la zona F (9)		27,56	27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00	41,00	41,00
	- Portorico		40,00	40,00	40,00	40,00
	- il Canada		43,00	43,00	43,00	43,00
	- le altre destinazioni . . .		45,00	45,00	36,00	36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		18,00	18,00	18,00	18,00
	- la zona F (9)		25,56	25,56	25,56	25,56
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . . .		38,00	38,00	30,40	30,40

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione			
			dal 26-4-1971 al 28-4-1971	per il 29-4-1971	per il 30-4-1971	dall'1-5-1971 al 9-5-1971
04.04 (*segue*)	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:					
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . .		45,00	45,00	36,00	36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		18,00	18,00	18,00	18,00
	- la zona E (9) . .		40,36	40,36	40,36	40,36
	- la zona F (9) . .		27,56	27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- l'Australia		41,00	41,00	41,00	41,00
	- Portorico		40,00	40,00	40,00	40,00
	- il Canada . . .		43,00	43,00	43,00	43,00
	- le altre destinazioni . .		45,00	45,00	36,00	36,00
	II. non nominati:					
	ex a) **grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso**	5310 00	40,00	40,00	32,00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,35 per il periodo dal 26 aprile 1971 al 30 aprile 1971 e per L. 67,95 per il periodo dal 1° maggio 1971 al 9 maggio 1971.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,35 per il periodo dal 26 aprile 1971 al 30 aprile 1971 e per L. 67,95 per il periodo dal 1° maggio 1971 al 9 maggio 1971.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Solo se destinato ad essere immesso in consumo nei Paesi della zona *E*.

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede (CEE), è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(13645)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni di Bari.

Nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1973, registro n. 45 Grazia e giustizia, foglio n. 164, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione minorenni di Bari, indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1971.

(75)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa di rieducazione dei minorenni di Ancona.

Nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1973, registro n. 42 Grazia e giustizia, foglio n. 195, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa di rieducazione per minorenni di Ancona, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(76)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionale e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973 e modificata con decreti ministeriali 14 settembre 1973 e 24 settembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72 con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Cerulli Nicola, nato a S. Nicandro Garganico il 3 novembre 1934 . punti 100 su 100
2. Danese Gioacchino, nato ad Andria il 20 ottobre 1926 . » 100 »
3. Galanti Giuseppe, nato a Roma il 20 ottobre 1929 . . . » 100 »
4. Giordano Carmelo, nato a Napoli il 22 agosto 1930 . . . . . » 100 »
5. Minetti Luigi, nato a Milano il 18 novembre 1924 . . » 100 »
6. Novi Carlo, nato a Piacenza il 10 agosto 1934 . . . » 100 »
7. Ponticelli Claudio, nato a Milano il 2 settembre 1936 . . . . . . » 100 »
8. Sodi Amos, nato a Firenze il 7 giugno 1925 . punti 100 su 100
9. Ancona Giusto, nato a Padova il 14 gennaio 1937 » 98 »
10. Borsatti Arturo, nato a Ferrara il 18 luglio 1936 » 97 »
11. Coratelli Pasquale, nato ad Andria il 10 novembre 1937 . » 96 »
12. Piccoli Giuseppe, nato a Torino l'8 luglio 1932 . . » 96 »
13. Legnani Franco, nato a Trieste l'11 marzo 1924 » 95 »
14. Baroni Cesare, nato a Mantova il 22 maggio 1927 » 92 »
15. Torelli Dante, nato a Milano il 4 ottobre 1919 » 92 »
16. Campanacci Luciano, nato a Parma il 28 marzo 1930 » 91 »
17. Redaelli Bruno, nato a Napoli il 16 agosto 1935 . » 91 »
18. Cambi Vincenzo, nato a Gazzada il 31 marzo 1937 » 90 »
19. Frizzi Vittorio, nato a Padova il 28 novembre 1928 » 90 »
20. Premuda Bruno, nato a Trieste il 9 gennaio 1927 » 90 »
21. Queirolo Carlo, nato a Genova il 31 gennaio 1930 » 90 »
22. Rizzo Michelangelo, nato a Napoli il 2 luglio 1936 . . . . » 90 »
23. Sorgato Giuseppe, nato a Mason il 30 giugno 1938 » 90 »
24. Splendiani Giorgio, nato a Macerata il 26 luglio 1934 » 90 »
25. Dal Zotto Iginio, nato a Padova il 21 febbraio 1937 . » 89 »
26. Scatizzi Alberto, nato a Milano il 7 maggio 1932 . » 89 »
27. Scivercs Bruno, nato a Ragusa il 22 novembre 1932 . » 87 »
28. Esposito Renato, nato a Napoli il 13 aprile 1936 » 86 »
29. Gastaldi Luigi, nato a Milano il 25 agosto 1934 . » 86 »
30. Bono Michele, nato a Castelvetrano il 13 luglio 1929 » 85 »
31. Cioffi Luigi, nato a Salerno il 24 gennaio 1934 . » 85 »
32. Buscarini Luigi, nato a Piacenza il 12 aprile 1933 . . » 84 »
33. Zini Mario Silvano, nato a Scandiano il 10 gennaio 1932 . . » 84 »
34. Sorrentino Francesco, nato a Napoli il 4 maggio 1933 . . . » 83 »
35. De Vizia Luigi, nato ad Ogliastro Cilento il 27 febbraio 1928 . . » 82 »
36. Luciani Lucio, nato a Torre de' Passeri il 12 settembre 1937 . » 82 »
37. Novarini Almerico, nato a Parma il 20 gennaio 1938 . » 82 »
38. Somigli Maurizio, nato a Firenze l'8 aprile 1932 » 82 »
39. Carbone Paolo, nato a Canicattini il 30 agosto 1936 » 81 »
40. Ciacci Alessandro, nato a Belcastro il 25 novembre 1927 . » 81 »
41. Colicchia Giovanni, nato a Seminara il 5 luglio 1933 . » 79 »
42. Vallino Franca, nata a Milano il 27 novembre 1930 . » 79 »
43. Beretta Renato, nato a Piacenza il 29 giugno 1935 . . . . » 78 »

44. Quartodipalo Filippo, nato a Milano il 16 giugno 1930 . . . . . . punti 77 su 100
45. Saporiti Ernesto, nato a Massino Visconti il 2 febbraio 1927 . . . . » 77 »
46. Fichera Cirino, nato a Catania il 4 dicembre 1932 . . . . » 74 »
47. Franchiolo Giuseppe, nato ad Acqui Terme il 26 settembre 1934 . . . » 74 »
48. Giantranceschi Giuliana, nata a Verona il 9 settembre 1927 . . . . . » 71 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1973

Il Ministro: Gui

(89)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato, nell'ordine appresso indicato:

1. Genoviva dott. Giovanni	punti	85 —	su 132
2. Varone dott. Domenico	»	84,46	»
3. Lugli dott. Giuseppe	»	82,21	»
4. Di Giovine dott. Gaetano	»	79,68	»
5. Rinaldi dott. Mario	»	79,59	»
6. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
7. Pulli dott. Italo	»	78,40	»
8. Fiorentin dott. Antonio	»	77,78	»
9. Dealis dott. Angelo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,70	»
10. Mistretta dott. Francesco	»	77,70	»
11. Scandaliato dott. Gaspare	»	77,63	»
12. Romano dott. Giacomo	»	76,84	»
13. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
14. Suglia dott. Nicola	»	74,77	»
15. Bosco dott. Giuseppe	»	74,18	»
16. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
17. Manzini dott. Dario	»	73,56	»
18. Dal Fior dott. Domenico	»	72,10	»
19. Genovese dott. Giuseppe	»	72,04	»
20. Pace dott. Domenico	»	71,95	»
21. Salzano dott. Antonio	»	71,75	»
22. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
23. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	71,33	»
24. Di Campo dott. Michele	»	71,02	»
25. Maroni dott. Lino	»	70,64	»
26. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
27. Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»
28. Boianelli dott. Fernando	»	66,73	»
29. Dedoni dott. Livio	»	62,66	»
30. Battista dott. Vitantonio	»	62,03	»
31. Piceno dott. Emerico	»	60,20	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(180)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 9 ottobre 1973, concernente « Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di procuratore di seconda classe (ruolo legale - categoria direttiva) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 22 dicembre 1973, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 8372, all'art. 10, primo comma, lettera *a*), al posto di: « diploma di laurea in giurisprudenza, in originale e copia autentica », leggasi: « diploma di laurea in giurisprudenza, in originale *o* copia autentica »;

alla pag. 8374, allegato 2, schema di domanda, al primo comma, quinto rigo, al posto di: « ... *a ternta* posti di procuratore di seconda classe », leggasi: « ... *a trenta* posti di procuratore di seconda classe »;

alla pag. 8376, allegato 4, lettera *B*), al primo comma, al posto di: « Ai fini *del bilancio* della precedenza nella nomina (riserva di posti) », leggasi: « Ai fini *del beneficio* della precedenza nella nomina (riserva di posti) ».

(137)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Foggia

Con decreto n. 4170 del 6 novembre 1973 è stato indetto da questo ufficio pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato nella provincia di Foggia.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul Foglio annunzi legali della provincia di Foggia.

(42)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 18105 in data 19 novembre 1970 e n. 9187 in data 24 maggio 1973 con i quali si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano;

Considerato che di seguito alle dimissioni dell'impiego del dott. Salvatore Cangialosi la prefettura con nota n. 15114/1.15.9 in data 28 settembre 1973 ha segnalato il nominativo del dottor Andrea Gentile, direttore di sezione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Andrea Gentile, direttore di sezione del ruolo del Ministero degli interni è nominato componente della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Salvatore Cangialosi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Palazzo Adriano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed a quella della Regione siciliana.

Palermo, addì 4 ottobre 1973

Il medico provinciale: Priolo

(114)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1973, n. 63.

Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 23 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Sono soggetti alle disposizioni della presente legge, ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti, gli scarichi di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, pubblici e privati in acque pubbliche e private, in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 2.

Classificazione delle acque

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione di giunta e sentito il parere della seconda sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, integrata da un rappresentante della ripartizione V del servizio urbanistica, determina con decreto:

a) le acque, pubbliche o private, nelle quali non sono ammessi in modo assoluto scarichi di acque di rifiuto, ancorchè depurate, in quanto destinate prevalentemente all'uso potabile domestico.

Possono essere comprese nell'elenco le sorgenti e, quando risulti strettamente necessario ai fini di garantire l'approvvigionamento idrico, i corsi d'acqua, i bacini di superficie naturali ed artificiali, nonchè le acque di sottosuolo.

Nel decreto vengono altresì indicate le zone di rispetto di tali acque, entro le quali non sono ammessi insediamenti, ed il terreno è oggetto di speciale regime di protezione;

b) le acque pubbliche o private, nelle quali sono ammessi gli scarichi di acque di rifiuto, con i requisiti di accettabilità, che verranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Le proposte da sottoporre al parere della seconda sezione, di cui al precedente primo comma, devono essere accompagnate da una relazione contenente le osservazioni presentate dalla giunta comunale territorialmente interessata e dall'unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Baurnbund). Le osservazioni vengono richieste al sindaco ed al presidente dell'unione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'assessore provinciale competente. Scaduto il termine di 45 giorni senza che le osservazioni medesime vengano presentate, la seconda sezione può in ogni caso esprimere il parere richiesto.

La classificazione di cui ai precedenti commi, nonchè i requisiti di accettabilità degli scarichi possono essere modificati con le medesime procedure, in vista di una migliore tutela degli scopi della presente legge.

Ferma restando ogni altra disposizione della presente legge, fino a quando non è stata determinata con decreto la classificazione di cui ai commi precedenti, le caratteristiche sulla ricettività delle acque vengono di volta in volta stabilite in sede di autorizzazione dai progetti, ai sensi del successivo art. 7.

Art. 3.

Delimitazione della zona di rispetto

Entro il perimetro delle zone di rispetto, di cui all'articolo precedente, può essere fatto divieto di:

a) effettuare costruzioni di qualunque tipo, anche di carattere precario;

b) spargere concimi, pascolare animali, usare, anche ai fini agricoli, pesticidi, anticrittogamici o altri materiali di origine chimica od organica, che possano rappresentare pericolo per la purezza dell'acqua;

c) depositare rifiuti, effettuare cambiamenti di coltura ed operare dissodamenti e scavi di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli resi necessari dall'attraversamento di impianti e di linee, da realizzarsi in ogni caso secondo criteri e procedure da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

La provincia, autonoma ha facoltà di espropriare le aree inserite nel perimetro, di cui al comma precedente, qualora, a giudizio della giunta provinciale, non possa essere altrimenti garantito il regime di protezione. L'indennizzo è determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Qualora le aree, a seguito della delimitazione della zona di rispetto non vengano espropriate e nell'ipotesi che la normale utilizzazione agricola e forestale delle stesse non sia resa possibile, al proprietario o all'usufruttuario è dovuto un indennizzo da determinarsi dalla giunta provinciale, sentito il proprietario o l'usufruttuario medesimo.

Art. 4.

Coordinamento con le previsioni urbanistiche

Le zone di rispetto delle acque non ricettive di scarichi, istituite con decreto del presidente della giunta provinciale, ai sensi del precedente art. 2, nonchè le aree necessarie alla realizzazione degli impianti di trattamento, di cui ai successivi articoli 5 e 7, autorizzati ai sensi della presente legge, comportano l'abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nei piani urbanistici vigenti.

Il decreto relativo all'istituzione delle zone di rispetto è pubblicato agli albi dei comuni territorialmente interessati, mentre altra copia con la planimetria contenente la delimitazione delle zone di rispetto viene depositata per 30 giorni presso gli uffici comunali, dove chiunque ha la facoltà di prenderne visione. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del comune.

Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione, il sindaco trasmette le osservazioni presentate con l'eventuale parere e proposte del consiglio comunale, alla giunta provinciale, che decide in via definitiva, confermando il vincolo o apportandovi modifiche, sentito il parere del comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

La delibera della giunta provinciale viene trasmessa con le planimetrie al comune interessato, per essere affissa per la durata di 30 giorni all'albo del comune stesso.

La nuova destinazione di vincolo relativa alle aree destinate alla realizzazione degli impianti di trattamento con la relativa prescrizione, viene determinata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico d'intesa con l'assessore cui è affidata la materia sulla tutela dell'ambiente e viene trasmessa al comune interessato ai sensi del precedente comma.

Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovrà essere stabilita in località idonee, in rapporto ai problemi di tutela delle acque, tenendo conto in particolare delle disponibilità idriche, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee, o di utilizzare servizi pubblici di igiene ambientale.

Art. 5.

Criteri di ammissibilità degli scarichi

E' fatto divieto in modo assoluto:

1) di effettuare scarichi di acque di rifiuto di qualsiasi genere nelle acque definite non ricettive ai sensi del precedente art. 2;

2) di effettuare scarichi di acque di rifiuto di qualsiasi genere nelle acque definite come ricettive ai sensi del precedente art. 2, se non muniti di un trattamento di depurazione, salvo quanto specificato nel successivo terzo comma;

3) di immettere nel sottosuolo o di eliminare mediante dispersione su terreni le acque di rifiuto derivanti da attività industriali, artigianali e commerciali, classificate nel regolamento di esecuzione, salvo quanto specificato nel successivo terzo comma.

Ove esiste rete di fognatura centralizzata pubblica, in essa devono obbligatoriamente confluire, anche se afferenti a costruzioni isolate, distanti meno di 200 metri dalla rete stessa e ove sia reso possibile dalle pendenze e dalla morfologia dei terreni di sedime, gli scarichi di qualsiasi tipo. Gli scarichi di acque di rifiuto derivanti da attività industriali, artigianali e commerciali, devono possedere *in tal caso un impianto di pretrattamento*, secondo caratteristiche da stabilirsi nel regolamento

di esecuzione, in grado di assicurare il rispetto dei requisiti di accettabilità vigenti per questa categoria di scarichi e devono previamente conseguire le autorizzazioni di cui al successivo art. 7.

Ove non esiste impianto di fognatura centralizzata pubblica o, qualora esista, di caratteristiche tali da consentire lo smaltimento di ulteriori acque di rifiuto, il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui gli scarichi possono essere immessi in impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione o devono essere immessi obbligateriamente in acque superficiali classificate come ricettive, ai sensi del precedente art. 2, muniti, quando richiesto, di un trattamento di depurazione, nonchè quando trattasi di scarichi derivanti da attività industriali, artigianali e commerciali, muniti, quando richiesto, di un impianto di pretrattamento.

E' soggetto agli obblighi di cui al comma precedente lo scarico delle acque di rifiuto singolo o da far confluire in un unico collettore, provenienti da qualsiasi manufatto edilizio ivi compresi:

a) gli insediamenti residenziali da realizzarsi ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15;

b) le costruzioni non isolate, con carattere agricolo, residenziale o alberghiero da realizzarsi in nuclei abitati esistenti;

c) gli insediamenti produttivi da realizzarsi ai sensi dello art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15;

d) le costruzioni isolate o da realizzarsi in nuclei abitati esistenti, dove si esercitano attività industriali, artigianali e commerciali;

e) le costruzioni isolate non comprese nelle zone di espansione del relativo piano urbanistico, con carattere agricolo, residenziale o a destinazione alberghiera.

Gli scarichi da immettersi in impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione devono comunque uniformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 13 del regolamento di esecuzione dello ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 30 giugno 1970, n. 20. Con il regolamento di esecuzione della presente legge tali prescrizioni possono essere modificate.

Nel momento in cui viene realizzata la rete di fognatura centralizzata pubblica o si verificano le condizioni di allacciabilità, di cui al precedente secondo comma, gli scarichi muniti di impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione devono essere fatti confluire nella rete stessa.

Il sindaco notifica all'interessato l'obbligo di eseguire l'allacciamento, nonchè il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale deve essere data esecuzione. In caso di inosservanza, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6.

Oneri per il trattamento delle acque

Gli oneri per la depurazione ed il trattamento delle acque e per gli impianti relativi sono sopportati da chi effettua lo scarico.

I comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali possono stabilire convenzioni con particolari utenze da indicarsi nel regolamento di esecuzione, nell'ipotesi che queste possano utilizzare l'impianto centralizzato pubblico di trattamento, stabilendo le condizioni relative.

Art. 7.

Domanda di autorizzazione per l'impianto di trattamento

Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia, chi intende costruire edifici o complessi produttivi di carattere agricolo, industriale, artigianale o commerciale, con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, case di civile abitazione o qualsiasi altro manufatto edilizio, che preveda lo scarico di acque di rifiuto di qualunque genere, deve presentare al sindaco del comune territorialmente interessato progetto e relazione degli impianti depurativi o di trattamento o di pretrattamento degli scarichi, che preveda, in osservanza alle disposizioni della presente legge:

a) le caratteristiche e la portata degli scarichi che si intendono effettuare;

b) il recipiente ove le acque verranno scaricate;

c) la descrizione degli impianti depurativi o di trattamento;

d) le condizioni di funzionamento degli stessi;

e) qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La medesima autorizzazione deve essere richiesta a cura del sindaco o del presidente del consorzio o della comunità comprensoriale, per gli scarichi terminali e relativi impianti di trattamento di fognature pubbliche.

Per gli scarichi da realizzarsi attraverso impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, sulle domande di autorizzazione, presentate ai sensi del comma precedente, provvede il sindaco.

Quando trattasi di scarichi domestici e di quelli interessanti edifici o complessi produttivi di carattere industriale, artigianale, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, non obbligati ad installare un impianto di pretrattamento, che devono in ogni caso essere allacciati agli impianti di fognatura esistenti, sulle domande di autorizzazione, presentate secondo le procedure stabilite nei regolamenti comunali, provvede il sindaco.

Per tutti gli altri scarichi, il sindaco trasmette gli atti allo assessore provinciale competente, entro 10 giorni dal pervenimento del progetto, unitamente a quelli richiesti per il rilascio di pareri, di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

L'assessore si esprime entro 90 giorni su conforme parere della seconda sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

L'assessore provinciale competente può richiedere, anche su segnalazione della sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione supplementare che, a completamento di quanto già allegato alla domanda, sia ritenuta utile ai fini della valutazione del prevedibile contributo all'inquinamento delle acque da parte del richiedente.

Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla seconda sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente espresso. In tale caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto dell'impianto il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine con dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'assessore provinciale, con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione del progetto di trattamento o di sue varianti, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del sindaco, al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente, entro il termine di cui al comma precedente, dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui, in caso di trasgressione, gli organi preposti mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

La licenza edilizia non può essere concessa da parte del sindaco se non previo parere favorevole sul progetto degli impianti rilasciato dall'assessore competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del comitato provinciale.

Gli impianti di depurazione devono essere eseguiti, a cura ed a spese del richiedente, contemporaneamente ai lavori edilizi, o comunque entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 8.
Caratteristiche degli impianti

La scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione spetta, sotto la loro responsabilità, ai soggetti che si propongono di effettuare gli scarichi.

Essi devono comunque rispondere alle caratteristiche che vengono definite nel regolamento di esecuzione e comunque sin d'ora ai seguenti principi:

a) divieto di effettuare la diluizione mediante l'apporto di acque esterne prima dello scarico, degli affluenti non depurati o depurati soltanto parzialmente;

b) disporre di dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione o a guasti.

Art. 9.
Collaudo degli impianti ed autorizzazione degli scarichi

Lo scarico non può essere autorizzato se non previo collaudo favorevole degli impianti di trattamento o di pretrattamento, per ottenere il quale l'interessato è tenuto a presentare al sindaco la richiesta entro e non oltre tre mesi dal momento in cui è stato attivato.

Per gli impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione e per gli scarichi da allacciarsi alle reti di fognatura esistenti, sulle domande di collaudo provvede il sindaco.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego emesso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione al collaudo degli impianti è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per tutti gli altri scarichi, il sindaco comunica, entro 10 giorni dal ricevimento, la richiesta di collaudo dell'impianto all'assessore provinciale competente, il quale si esprime entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione su conforme parere della seconda sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, rilasciato a seguito di sopralluoghi.

Art. 10.
Esercizio degli impianti

L'esercizio degli impianti di trattamento o di pretrattamento degli scarichi deve essere continuo in modo da garantire, salvo le interruzioni dovute ad ordinaria manutenzione ed a guasti e per il tempo strettamente necessario, il rispetto qualitativo e quantitativo dei limiti fissati nell'atto di autorizzazione.

E' fatto obbligo al proprietario dell'immobile cui inerisce lo scarico, ovvero nel caso di scarico derivato da esercizio di attività produttiva, al direttore o responsabile dello stabilimento o dell'azienda, di comunicare senza indugio al sindaco ed allo ufficio tutela risorse naturali della provincia le interruzioni dovute a guasti accidentali o ad ordinaria manutenzione nell'esercizio degli impianti di trattamento e di pretrattamento.

Art. 11.
Varianti ad impianti già autorizzati e loro revisione

Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione gli impianti di depurazione sono soggetti a revisione ogni tre anni dalla loro attivazione.

Nell'ipotesi in cui l'impianto non risulti più idoneo o comunque non assicuri il rispetto qualitativo e quantitativo dei limiti fissati nell'atto di autorizzazione, si applicano le disposizioni del successivo art. 12.

Per gli scarichi derivanti da attività industriali, artigianali o commerciali è obbligatoria la richiesta di autorizzazione ed un nuovo favorevole collaudo anche nel caso di ampliamenti, di modifiche dell'attività svolta e di modifiche nei cicli di lavorazione, qualora ciò comporti l'impiego di sostanze tossiche o inquinanti diverse, o in quantità maggiori di quelle precedentemente impiegate.

Art. 12.
Vigilanza e sopralluoghi negli impianti di trattamento

La vigilanza sul funzionamento degli impianti di trattamento e del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi fissati per ogni scarico nell'atto di autorizzazione è affidata ai comuni, agli organi di polizia forestale ed all'ufficio tutela risorse naturali della provincia autonoma, che possono richiedere all'assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico provinciale per il prelievo dei campioni e le relative analisi, nonchè al laboratorio chimico provinciale stesso.

Qualora i risultati delle analisi accertino il superamento dei requisiti di accettabilità fissati nell'atto di autorizzazione, ovvero qualora siano denunciati guasti accidentali ed interruzioni per manutenzione dell'impianto di trattamento, il sindaco o rispettivamente l'ufficio provinciale per la tutela della risorse naturali devono chiedere alla seconda sezione, di cui alla legge provinciali 19 gennaio 1973, n. 6, di procedere ai necessari accertamenti.

La sezione può delegare per i sopralluoghi un gruppo di esperti, ivi compresi anche estranei alla sezione stessa, designati dall'assessorato provinciale competente.

I sopralluoghi effettuati devono accertare la corrispondenza dello scarico alle norme prescritte nei progetti di autorizzazione, ovvero il maggior contributo di inquinamento, a causa di nuove e diverse emissioni dovute anche all'interruzioni, guasti o mancato funzionamento dell'impianto. La seconda sezione dispone anche, su richiesta dell'interessato, ed in questo caso a sue spese, l'intervento del laboratorio chimico provinciale per nuovi prelevamenti di campioni atti alla determinazione qualitativa e quantitativa degli inquinamenti.

I prelevamenti in ogni caso devono essere effettuati per le diverse condizioni di esercizio previste per il funzionamento degli impianti. Il responsabile dell'impianto o la persona autorizzata della decisione è invitata preventivamente, anche in via breve, ad assistere alle operazioni di prelievo. Per ogni prelievo deve essere redatto apposito verbale. Il responsabile dell'impianto ha facoltà di nominare un suo consulente tecnico che assista alle operazioni di analisi dei campioni prelevati.

Qualora gli impianti, a seguito di sopralluogo, eseguito ai sensi dei commi precedenti, siano riscontrati non conformi alle caratteristiche autorizzate, o in caso di difetto di conduzione di esercizio o di inefficace funzionamento degli impianti stessi, il sindaco del comune interessato notifica entro 5 giorni ai responsabili la decisione dell'assessore provinciale competente, assunta in conformità al parere espresso dalla seconda sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, contenente l'obbligo di eliminare gli inconvenienti, nonchè il termine entro il quale vi dovrà essere provveduto.

Avverso il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al precedente comma dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui, in caso di trasgressione, gli organi preposti mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

In caso di inadempienza al provvedimento del sindaco o a quello del comitato provinciale, il presidente della giunta provinciale può, previa deliberazione della giunta stessa, revocare l'autorizzazione od ordinare la sospensione temporanea dello scarico, dando gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione, anche coattiva, del provvedimento.

Il provvedimento del presidente della giunta provinciale è definitivo.

Art. 13.

Scarichi esistenti

Il regolamento di esecuzione definisce le categorie degli scarichi esistenti di acque di rifiuto per i quali, anche se già dotati di impianto per il trattamento e la depurazione, il proprietario è tenuto a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato progetto e relazione degli impianti di trattamento, ai sensi del precedente art. 7.

Entro il termine che viene stabilito nel regolamento di esecuzione, gli scarichi devono essere dotati degli impianti prescritti ed uniformati alle condizioni di esercizio volute.

L'approvazione dei progetti e di loro varianti, come pure la applicazione delle procedure amministrative, si svolge secondo le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Art. 14.

Rilevamento degli scarichi esistenti

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, si procederà al rilevamento degli scarichi esistenti, aventi le caratteristiche fissate nel regolamento medesimo.

Il rilevamento sarà effettuato dall'ufficio tutela risorse naturali, il quale può avvalersi dell'assistenza del laboratorio chimico provinciale e delle singole amministrazioni comunali; in tale sede si dovrà accertare la conformità degli scarichi rilevati alle disposizioni di legge e del regolamento di esecuzione.

Qualora i predetti scarichi siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del precedente comma, l'ufficio tutela risorse naturali segnala il fatto al sindaco per i provvedimenti di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Serbatoi o contenitori di materiale inquinante

I serbatoi o contenitori di olii combustibili od altro materiale che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo, non possono essere depositati a contatto del terreno, ma devono essere collocati su apposite strutture in conglomerato cementizio, che formino uno strato assolutamente impermeabile, anche in caso di rottura o di erogazione del contenitore.

Le disposizioni di cui al precedente comma vengono applicate nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, anche ai depositi di stallatico e di liquami destinati alla fertilizzazione di terreni agricoli.

Il regolamento di esecuzione precisa i casi in cui i proprietari di serbatoi o contenitori esistenti o di depositi di stallatico e liquami realizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al sindaco del comune territorialmente interessato il progetto per l'adeguamento.

In tal caso il sindaco notifica all'interessato il termine, non superiore a 10 mesi, entro il quale vi deve essere data esecuzione. In caso di mancata presentazione del progetto o di inosservanza del termine, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico del trasgressore, secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 16.

Smaltimento dei fanghi residuati da impianti di depurazione e da processi produttivi

Nel regolamento di esecuzione della presente legge vengono definite le modalità generali di smaltimento, ammesse per le singole categorie di fanghi e le norme che devono essere osservate per gli spurghi di fosse settiche, pozzi di decantazione, fognature e simili.

Le utenze che producono fanghi devono tenere a disposizione dei comuni e dell'ufficio tutela risorse naturali un registro di carico delle sostanze utilizzate nella lavorazione e di scarico dei fanghi.

Art. 17.

Norme per gli scarichi in fognatura

In tutte le zone di espansione degli aggregati urbani, da realizzarsi attraverso i piani di attuazione, di cui agli articoli 18 e 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, la realizzazione di impianti depurativi o di trattamento di acque di rifiuto autorizzati, ai sensi del precedente art. 7, è considerata opera di urbanizzazione primaria.

Con il regolamento di esecuzione vengono inoltre dettate norme per il dimensionamento, le caratteristiche tecniche ed i materiali di costruzione delle reti di fognatura, nonchè l'adeguamento di quelle esistenti.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Per l'acquisizione di aree necessarie alla realizzazione delle reti di fognatura centralizzate, di scarichi ed allacciamenti di qualsiasi tipo, nonchè degli impianti di pretrattamento e trattamento, si applicano le disposizioni della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 18.

Piano provinciale degli impianti di trattamento centralizzati

L'assessorato competente predispone un piano provinciale, che prevede la razionale localizzazione di impianti centralizzati, destinati a trattare le acque di rifiuto, nonchè le loro caratteristiche tecniche e di funzionamento.

Il piano viene approvato dalla giunta provinciale e comunicato ai comuni ed alle comunità comprensoriali della provincia, i quali entro 30 giorni possono presentare osservazioni e proposte alla giunta provinciale stessa, che decide in via definitiva. Il piano può essere modificato, in vista di un suo perfezionamento, seguendo le medesime procedure.

Nel momento in cui viene data esecuzione agli impianti di trattamento centralizzati previsti nel piano, ogni rete di fognatura inserita nel bacino dell'impianto deve essere fatta confluire nell'impianto stesso. Con delibera della giunta provinciale può venire assegnato un termine entro il quale gli interessati provvedono ai necessari allacciamenti.

Art. 19.

Consorzi di depurazione

In relazione al piano di cui al precedente art. 18 o alla necessità di realizzare omogenei bacini di raccolta delle acque di rifiuto, determinati con delibera della giunta provinciale, possono essere costituiti consorzi fra comuni, per la costruzione e gestione anche a mezzo di azienda speciale, di impianti di fognatura e di trattamento delle acque di rifiuto.

I consorzi di cui al precedente comma possono essere costituiti anche in via coattiva, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 20.

Servizio di rilevamento per la tutela delle acque da inquinamento

Il servizio di rilevamento viene disposto dall'amministrazione provinciale, avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, ovvero in caso di esami e di analisi, che richiedano apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

Le caratteristiche chimiche e batteriologiche delle acque ad uso potabile vengono determinate dai laboratori medico-chimico provinciali.

Il giudizio di potabilità viene espresso collegialmente dal medico provinciale e dai direttori dei laboratori sui dati analitici predisposti dai laboratori stessi.

Gli effetti dannosi provocati dall'inquinamento dell'acqua alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere vengono determinati dal laboratorio biologico provinciale. In relazione a tali effetti dannosi devono essere assicurati i normali requisiti di accettabilità degli scarichi previsti dal regolamento di esecuzione.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque effettua scarichi di acque di rifiuto senza aver conseguita l'autorizzazione per gli impianti depurativi, di trattamento o di pretrattamento, di cui al precedente art. 7 e/o senza il favorevole collaudo di cui al precedente art. 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi prosegue gli scarichi senza aver conseguito la nuova autorizzazione ed un nuovo favorevole collaudo, nell'ipotesi del precedente art. 11, ultimo comma;

b) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 3, primo comma, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

c) chiunque non ottemperi all'obbligo di effettuare la diluizione mediante l'apporto di acque esterne prima dello scarico, nell'ipotesi della lettera *a*) di cui all'art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 500.000;

d) chiunque, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 10, omette o ritarda oltre le 48 ore di comunicare al sindaco ed all'ufficio tutela risorse naturali le interruzioni di esercizio di impianto di trattamento, dovute a guasto accidentale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 300.000;

e) chiunque effettui scarichi, sia pure dotati di impianto di trattamento regolarmente autorizzato e collaudato, ma non corrispondente ai requisiti di accettabilità stabiliti nel regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000;

f) chiunque non ottemperi all'ordinanza con cui il sindaco o il presidente della giunta provinciale, nell'ipotesi di cui allo art. 12, comunicano gli inconvenienti da eliminare, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 1.000.000;

g) chiunque non ottemperi all'obbligo di presentare progetto e relazione di impianto di trattamento per gli scarichi esistenti, nell'ipotesi di cui all'art. 13, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a lire 1.000.000.

Alla medesima sanzione soggiace il proprietario di serbatoi o contenitori di olii combustibili o di altro materiale inquinante, nell'ipotesi di cui all'art. 15;

h) chiunque non osservi le modalità generali di smaltimento dei fanghi e le norme che dovranno essere osservate per gli spurghi di fosse settiche, pozzi di decantazione, fognature, ecc., nell'ipotesi di cui all'art. 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

i) chiunque a norma dell'art. 16, sia obbligato alla tenuta del registro di carico delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni e di scarico dei fanghi e non vi ottemperi, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 200.000.

I proventi delle sanzioni amministrative vengono destinati a provvidenze che abbiano per finalità l'attuazione della presente legge.

Art. 22.

Applicazione delle sanzioni amministrative

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge agli effetti dell'accertamento delle infrazioni gli incaricati comunali, gli organi di polizia forestale ed i funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali e del laboratorio chimico provinciale, in ogni caso autorizzati dal presidente della giunta provinciale.

Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge puo accedere in qualsiasi momento alle proprietà private e pubbliche e procedere alle rilevazioni occorrenti ed a tutte le altre operazioni prescritte.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione, per le quali il precedente art. 21 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante allo ufficio tutela risorse naturali. Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione o, in caso di sua assenza, a chi lo sostituisce e lo rappresenta; in caso di rifiuto a riceverla, il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'ufficio tutela risorse naturali.

L'ufficio tutela risorse naturali determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, sentito il responsabile, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata del 10 per cento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 23.

Coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti

Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente a quanto concerne l'inquinamento dell'acqua ed ogni altra disposizione prevista da leggi statali, regionali e provinciali, che risultino incompatibili e contrarie con la presente legge, non si applicano nella provincia di Bolzano.

Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 24.

Regolamenti comunali

Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali alle norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti e per la disciplina degli scarichi.

Art. 25.

Disposizione finanziaria

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 50.000.000 all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1974, si fa fronte con una corrispondente quota della maggiorazione del 10 %, a partire dal 1° gennaio 1974, delle assegnazioni statali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 26.

Disposizioni transitorie

In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, si applicano i requisiti di accettabilità degli scarichi previsti con decreto del Presidente della giunta regionale 15 giugno 1970, n. 1483/A.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 1973, n. 64.
Provvidenze in favore delle colture foraggere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 23 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare e promuovere in favore delle colture foraggere l'esecuzione di nuove opere di irrigazione o di fertirrigazione, nonchè di promuovere l'ampliamento, il perfezionamento e la trasformazione di quelle esistenti, l'amministrazione provinciale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati fino alla misura massima dell'8 % della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 15 anni. Il limite d'impegno a carico dell'esercizio finanziario 1972 è stabilito in L. 35.000.000.

L'ammontare del contributo dipende da considerazioni di ordine climatico, dalla viabilità esterna ed interna, dalla pendenza del terreno e da condizioni ambientali e produttive particolarmente difficili.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso a favore di persone giuridiche pubbliche e private, di agricoltori singoli od associati, di consorzi, di associazioni agrarie comunque denominate, purchè abbiano idonea rappresentanza e responsabilità patrimoniale, secondo i propri statuti o gli usi locali.

Art. 3.

Le domande di contributo, in carta legale e debitamente documentate, che comprovino la convenienza dell'iniziativa, devono essere presentate all'assessorato, al quale è affidata la materia dell'agricoltura, prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

Art. 4.

La concessione dei contributi è disposta dalla giunta provinciale. L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'assessorato competente dopo lo espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al quale è demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti. Il contributo sarà liquidato in rate semestrali, con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o agli istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere risultanti dal collaudo da eseguirsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Lo stanziamento, eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario in corso, non decade fino a quando a giudizio della giunta provinciale permanga la necessità della spesa.

Art. 5.

Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 1 della presente legge, è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 35.000.000 da assumere al tasso non superiore al 9,50 % da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 1.850.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma, si provvederà per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 1.850.000, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivante a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito dell'imposta di R.M. devoluta alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con leggi della riforma tributaria.

Art. 6.

Norme transitorie

Le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, e successive modificazioni, che, all'atto della pubblicazione della presente legge, risultano inevase presso i competenti uffici, possono essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 1973, n. 65.

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, modificata con legge regionale 7 dicembre 1970, n. 31, per la promozione ed il potenziamento degli impianti cooperativi agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 23 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, modificata con legge regionale 7 dicembre 1970, n. 31, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1972, il limite di impegno di L. 50.000.000.

Le indicazioni contenute nella legge regionale 19 febbraio 1964, n. 10, relative all'ente Regione, si intendono riferite alla provincia di Bolzano. Per quanto concerne gli uffici si applica l'art. 60 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Lo stanziamento, eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario in corso, non decade fino a quando, a giudizio della giunta provinciale, permanga la necessità della spesa.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 1 della presente legge, è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 50.000.000 da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 2.800.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma, si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 2.800.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito dell'imposta di R.M. devoluta alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(13577)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.